

1177/12



Cron. 4034/12
Rep. 4168/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione Seconda

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Nicoletta Sommazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4755/2008

R.G. promossa da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Marco
Dalla Zanna, in Como, via Albertolli 9, che lo rappresenta e
difende, come da procura alle liti agli atti

PARTE APPELLANTE

contro

[REDACTED], p. iva, rappresentata e difesa
dall' avv.to [REDACTED], ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Como, via Mugiasca 10, come da procura
alle liti in atti

PARTE APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli uniti al verbale di udienza del 16.2.2012, che qui si allegano.

B

IL CASO.it

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER IL CONDOMINIO [REDACTED]

Il [REDACTED], come difeso e rappresentato, richiamato tutto quanto esposto in atti e senza accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove formulate da controparte e, per cautela alla luce di Cass. Civ., sez. Unite, 6.08.10 n. 18331, prodotto l'estratto della delibera di condominio del 18.11.10 (doc. D), precisa le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della impugnata sentenza di primo grado e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, per i motivi sopra esposti,

in via principale nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte e richiamate nel presente atto, condannare [REDACTED] (già

[REDACTED] a rifondere al Condominio [REDACTED]

[REDACTED] le spese legali stragiudiziali sostenute per l'attività prestata dall'avv.

Marco Dalla Zanna volta ad ottenere l'integrale liquidazione dei sei sinistri di cui

è causa (n. 165.05.266 del 16.04.05, n. 165.05.277 del 28.04.05, n. 165.05.536

del 2.02.05, n. 165.05.336 del 22.05.05, n. 165.05.717 del 8.11.05, n. 165.05.718

del 14.11.05) rientranti nella copertura assicurativa della polizza fabbricati n.

165B0962 pari ad

- Euro 1.538,57 oltre interessi (come da parcella liquidata dall'Ordine degli avvocati di Como doc. 25 e da fattura doc. C), ovvero nella diversa misura che risulterà comprovata e/o di giustizia (in particolare tenuto conto del numero dei sinistri per i quali è stato spiegato l'intervento procuratorio, ben sei);

- oltre spese successive per la liquidazione della parcella quantificate forfettariamente in Euro 201,81 (di cui Euro 1,81 per anticipazioni) oltre oneri fiscali;
- oltre interessi legali sulle somme capitale liquidate dall'assicurazione al Condominio (calcolati dalla data del verificarsi di ogni singolo sinistro fino alla data del relativo pagamento), essendo stato pagato dalla assicurazione al Condominio solo l'importo capitale, nonostante il grave ritardo nell'adempimento;

il tutto comunque nei limiti di competenza per valore del giudice adito in primo grado;

in punto spese, condannare la convenuta [REDACTED]

(già [REDACTED])

- al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che il Giudice liquiderà secondo giustizia in via equitativa,
- all'integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali 12,50% e gli oneri fiscali (solo per mero tuziorismo difensivo in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il presente appello non venisse integralmente accolto, si chiede, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado);

in via istruttoria, per l'ipotesi in cui la causa non dovesse essere ritenuta provata documentalmente, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in prime cure nella memoria ex art. 320 c.p.c. (richiamate nella precisazione delle conclusioni in primo grado) per la parte non ammessa in questa fase processuale:

- "ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di

B
B

prova di seguito indicati preceduti da "vero che":

- 1) l'amministratore del Condominio [REDACTED], provvedeva tempestivamente a denunciare i sinistri di cui è causa a [REDACTED], chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle parti comuni e dalle parti di proprietà esclusiva;*
- 2) il p.e. [REDACTED] consegnava, inoltre, al perito fiduciario dell'assicurazione, geom. Orlandi, tutta la documentazione richiestagli in relazione ai sei sinistri relativi alla presente causa;*
- 3) nonostante le innumerevoli richieste di risarcimento dei danni da parte dell'amministratore del Condominio (l'ultima delle quali con lettera raccomandata a.r. del 11.01.06 - doc. 12), nessun risconto o proposta di risarcimento danni veniva formulata dalla compagnia di assicurazione fino all'intervento dell'avv. Marco Dalla Zanna con lettera raccomandata a.r. datata 29.05.06 (doc. 13);*
- 4) la società assicuratrice, solo successivamente alla ricezione della diffida di cui sopra (doc. 13) provvedeva a contattare telefonicamente il sottoscritto procuratore per un appuntamento presso il centro liquidazione di Como viale Varese e, a seguito di tale incontro avvenuto in data 28.06.05 con il dott. Rossattini,, si determinava a disporre l'integrale risarcimento dei sei sinistri sopra citati*
- 5) vani erano, dopo detto incontro, gli innumerevoli ed inutili tentativi dell'avv. Marco Dalla Zanna di contattare sia telefonicamente che per iscritto [REDACTED] assicurazioni, al fine di chiedere espressamente "la rifusione delle spese legali";*

B
C

6) [redacted] provvedeva, solo dopo l'intervento dell'avv. Marco Dalla Zanna ad inviare al Condominio gli assegni relativi all'integrale risarcimento per ciascuno dei sinistri citati (doc. 16-21), ma non provvedeva a rifondere gli interessi e le spese legali.

Si indicando come testi a prova diretta ed a eventuale prova contraria:

- p.e. Paolo Fasana (ex amministratore del Condominio [redacted])

[redacted] con studio in S. Fermo della Battaglia via XXVII Maggio n. 14;

- geom. Domenico Orlandi con Studio in Como via Barelli n. 2;

- Gavazzi Pierluigi c/o Termoservizi di Gavazzi Pierluigi in Tavernerio 22036".

➤ "ordinare l'esibizione delle perizie del geom. Orlandoni, tecnico fiduciario di [redacted] Assicurazioni, relative ai sinistri di cui è causa per provare che lo stesso era in possesso della documentazione relativa ai sinistri".

_____ così precisa le

CONCLUSIONI

In via principale: previe le opportune declaratorie, confermare integralmente la sentenza n. 50/08, del 14.1.2008, emessa dal Giudice di Pace di Como e, quindi, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della _____ in quanto infondata in fatto e in diritto.

Spese, competenze ed onorari di causa rifusi.

In via istruttoria: all'occorrenza si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito articolati:

3. vero che le tubature e più in generale l'intero sistema di scarico del Condominio _____ è in stato di degrado;

4. vero che nell'anno 2004 un'impresa idraulica effettuava circa 60 interventi di riparazione delle tubature condominiali e che nell'anno 2005 il numero degli interventi dello stesso tipo fu di 52;

Si indica a teste sui capitoli da 1 a 3 il geom. Domenico Orlandi con studio in Como, Via Barelli n. 2, e sui capitoli 4 e 5 il p.c. Paolo Fasana domiciliato in 22020 S. Fermo della Battaglia (CO), P.za XXVII Maggio n.

14.

it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio [REDACTED] ha proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Como n. 50/07 che ha rigettato la richiesta del Condominio di condanna di [REDACTED] al pagamento di euro 1.538,57, a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute per l'attività prestata dall'avv.to Marco Dalla Zanna, volta all'ottenimento dell'integrale liquidazione di sei sinistri.

L'appello è fondato.

Preliminarmente deve rilevarsi che non vi può essere dubbio circa il fatto che il Condominio avesse effettivamente dato incarico all'avv.to Dalla Zanna di agire per ottenere la liquidazione degli indennizzi dovuti per i sinistri occorsi, tant'è che lo stesso Condominio ha agito in giudizio per il rimborso della nota di tale legale. L'esistenza *ab origine* di una delibera di incarico -circostanza irrilevante per la Zurich, estranea al rapporto tra condominio e avvocato- sarebbe, in ogni caso, resa superflua dalla successiva ratifica dell'incarico operata dal Condominio medesimo.

Ad ogni modo è stata prodotta la fattura, sopravvenuta al giudizio di primo grado, relativa al pagamento da parte del Condominio delle prestazioni del legale.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, effettivamente, dalla cronologia degli eventi ricostruibile sulla base della documentazione in atti emerge che l'intervento dell'avv.to Dalla Zanna è stato decisivo per l'ottenimento degli indennizzi, considerato il silenzio serbato per mesi dall'assicurazione.



I sinistri denunciati dal Condominio sono sei: due di aprile 2005, uno di maggio 2005, uno di febbraio 2005, ma denunciato a settembre 2005, e altri due di novembre 2005. Fatta eccezione per quello di febbraio, gli altri sinistri sono stati denunciati dall'amministratore nel giro di pochi giorni.

L'assicurazione ha, quindi, incaricato al proprio perito geom. Orlandi.

Questi ha effettuato i sopralluoghi nelle seguenti date: per i due sinistri di aprile in data 17.5.2005; per quello di maggio in data 22.6.2005; per quello di febbraio -denunciato a settembre- il 26.9.2005 e per i due sinistri di novembre il 25.11.2005.

██████ sostiene che sarebbe stata più volte sollecitata dal geom. Orlandi la messa a disposizione della documentazione necessaria per le verifiche del caso, come emergerebbe dai docc. da 4 a 7 dell'appellata.

In realtà la missiva del 10.5.2005 di cui al doc. 4 dell'appellata, riguardante i due sinistri di aprile 2005 (e altri sinistri estranei al presente giudizio), contiene un invito a concordare un sopralluogo e un generico richiamo agli obblighi contrattuali di conservazione delle tracce e dei reperti.

La successiva lettera del 17.5.2005 (doc. 5 ██████), riguardante i medesimi sinistri, ha un contenuto analogo. Il sopralluogo per tali sinistri si è tenuto nella stessa data del 17.5.2005.

La missiva del 22.6.2005 (doc. 6 ██████) riguarda il sinistro di maggio 2005 e invita l'amministratore a produrre i documenti di spesa.

Tale richiesta risulta evasa dall'amministratore in data 5.8.2005 con l'invio della fattura allegata alla lettera di cui al doc. 9 dell'appellante.

Infine la lettera dell'Orlandi del 17.6.2005 (doc. 7 [redacted]) è relativa sempre al sinistro del maggio '05 e contiene un invito a concordare un sopralluogo. Quest'ultimo risulta poi effettuato in data 22.6.2005.

Queste lettere riguardano, dunque, solo tre dei sei sinistri in discussione e nessuna di esse è successiva ai sopralluoghi eseguiti il 17.5.2005 e il 22.6.2005.

In nessuna di tali lettere vi è una richiesta specifica di qualche documento, fatta eccezione per quella del 22.6.2005 che risulta riscontrata dall'amministratore il 5.8.05, come già detto.

Per gli altri tre sinistri non vi è alcuna richiesta di integrazione da parte dell'assicurazione e i relativi sopralluoghi si sono tenuti il 26.9.2005 e il 25.11.2005.

Successivamente ai sopralluoghi che si sono svolti dal 17.5.05 al 25.11.2005 [redacted] non ha fatto pervenire alcuna comunicazione o richiesta di integrazione della documentazione messa a disposizione dal Condominio.

L'amministratore condominiale in data 11.1.2006 ha sollecitato la definizione dei sinistri, ma [redacted] ha continuato a tacere.

L'avv.to Dalla Zanna ha mandato, quindi, per conto del Condominio, un nuovo sollecito il 29.5.2006, cui è seguita la fissazione di un incontro con il legale del condominio in data

B

28.6.2006. In pari data [REDACTED] ha emesso gli atti di offerta del pagamento di tutti i sei sinistri.

A seguito di ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c sono state acquisite le perizie a suo tempo redatte dal geom. Orlandi relative a sinistri in oggetto.

Due perizie hanno data 9.8.2007, cosa che sorprende, visto che i due sinistri cui si riferiscono sono stati liquidati nel giugno 2006.

Le altre quattro relazioni del geom. Orlandi sono del 18.1.2006.

E' pacifico che dopo tale data non vi sono state delle integrazioni documentali da parte del Condominio, né ulteriori istruttorie.

Neppure quando nel maggio 2006 è intervenuto per il Condominio l'avv.to Dalla Zanna risulta che a quest'ultimo siano state richieste delle integrazioni, né che lo stesso abbia messo a disposizioni nuovi documenti.

L'istruttoria, che poi ha condotto a fine giugno a liquidare i sinistri, si era già interamente conclusa mesi prima, ma ciò nonostante [REDACTED] non aveva dato alcun riscontro alle richieste di indennizzo avanzate dal Condominio già nel 2005 e reiterate dall'amministratore nel gennaio 2006.

L'avvocato incaricato dal Condominio ha mandato un sollecito a fine maggio 2006, ha partecipato a fine giugno a un incontro presso [REDACTED] e quest'ultima lo stesso giorno ha liquidato i sinistri.

Visto il silenzio protratto per mesi dall'assicurazione e la chiusura dell'istruttoria risalente a mesi primi per sinistri

dell'anno precedente, l'intervento del legale del Condominio appare essere stato determinante per l'ottenimento degli indennizzi.

Nessun nuovo documento tra gennaio 2006 e giugno 2006 risulta aver convinto l'assicurazione a pagare; l'unico elemento nuovo è l'intervento del legale.

██████ lamenta che l'amministratore non aveva messo a disposizione dei reperti relativi ai danni subiti dal Condominio. Ciò nonostante, però, la Compagnia nel giugno 2006 ha pagato gli indennizzi.

L'affermazione della compagnia assicurativa secondo cui, in realtà, l'indennizzo non era dovuto a termini di polizza, oltre ad essere riferito solo ad alcuni dei sinistri in oggetto, cozza con l'avvenuta liquidazione degli indennizzi in discussione.

Tale pagamento vale come riconoscimento del debito e onera ███████ della prova dell'insussistenza del proprio obbligo di corrispondere l'indennizzo, insussistenza che non emerge dallo stralcio di polizza in atti.

Dalla ricostruzione cronologica sopra illustrata emerge, invece, il ritardo con cui l'assicurazione ha definito i sinistri e l'inerzia della stessa dopo i sopralluoghi, l'ultimo dei quali del novembre 2005, o, quantomeno, dopo il gennaio 2006 per almeno i quattro sinistri per i quali, in tale mese, era stata già redatta la relazione del perito.

Deve, dunque, ritenersi che la condotta contraria a buona fede di ███████ che, dopo i sopralluoghi effettuati dal maggio al novembre 2005, non ha fatto pervenire all'assicurato alcuna richiesta specifica di integrazione e ha taciuto per mesi, neppure

B

riscontrando il sollecito dell'amministratore del gennaio 2006, abbia determinato la necessità del Condominio di munirsi di un legale che potesse interloquire più autorevolmente con la compagnia assicurativa.

Le spese legali sostenute dal Condominio per l'ottenimento degli indennizzi devono, dunque, ritenersi essere state necessarie e giustificate, con conseguente diritto al relativo risarcimento a carico di ██████ (Cass. 9400/99, 11606/05, 14594/05, 2276/06, 997/10).

E', dunque, dovuto il rimborso dell'importo di euro 1531,57, oltre euro 201,81 per spese, spettante all'avv.to Dalla Zanna per il proprio intervento, con interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Non sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla verifica dei singoli sinistri alla consegna degli assegni del 3.7.2006 sul capitale liquidato per i singoli sinistri, dal momento che dalla corrispondenza intercorsa emerge che il Condominio ha accettato la somma liquidata nel giugno 2006 dall'Assicurazione a titolo di indennizzo, con sola riserva di recupero delle spese legali sostenute per l'ottenimento degli indennizzi (cfr doc. 24 appellante).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata nei termini di cui sopra.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di ██████ per entrambi gradi di giudizio. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

PQM

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n. 50/08, così provvede:

- condanna [redacted] a pagare al Condominio [redacted] a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per l'ottenimento degli indennizzi, la somma di euro **1.538,57**, oltre euro **201,81** per liquidazione parcella, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna [redacted] a pagare al Condominio [redacted] a titolo di rimborso delle spese legali di primo grado, la somma di euro 1.338,00, di cui euro 638,00 per diritti ed euro 430,00 per onorari, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge;
- condanna [redacted] a pagare al Condominio [redacted] a titolo di rimborso spese legali di secondo grado, la somma di euro 2.516,54, di cui euro 1.251,00 per diritti ed euro 880,00 per onorari, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge.

Como, 7.5.2012

Dott.ssa N. Sommazzi

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi **20 SET. 2012**



IL CANCELLIERE
Il funzionario giudiziario
dr. Vittorio Candia